



**Comune di Padova**

**REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE  
PER LE PARI OPPORTUNITA',  
LE POLITICHE DI GENERE E I DIRITTI CIVILI**

**Indice**

Art. 1 - Istituzione della Commissione.....	pag. 2
Art. 2 - Finalità.....	pag. 2
Art. 3 - Definizioni.....	pag. 2
Art. 4 - Funzioni.....	pag. 3
Art. 5 - Composizione.....	pag. 4
Art. 6 - Criteri per le candidature.....	pag. 4
Art. 7 - Commissione di valutazione.....	pag. 5
Art. 8 - Sottocommissioni e altri organismi di partecipazione.....	pag. 5
Art. 9 - Presidente Commissione e responsabili Sottocommissioni.....	pag. 6
Art. 10 - Convocazione e validità.....	pag. 7
Art. 11 - Sede, risorse, oneri.....	pag. 7
Art. 12 - Disposizioni finali.....	pag. 8

## *Art. 1*

### *Istituzione della Commissione*

1. È istituita presso l'Amministrazione comunale di Padova la Commissione consultiva comunale per le pari opportunità tra uomo e donna e politiche di genere in attuazione dell'art. 3, comma 1 e dell'art. 18 dello Statuto comunale.
2. La Commissione resta in carica per l'intera durata del Consiglio comunale, restando prorogate le sue funzioni, esercitabili limitatamente all'ordinaria amministrazione, fino all'insediamento della nuova Commissione.
3. Alla Commissione non spetta alcun compenso.

## *Art. 2*

### *Finalità*

1. La Commissione è organismo permanente, propositivo e di consultazione del Comune per l'effettiva attuazione dei principi di uguaglianza sanciti negli articoli 2<sup>i</sup> e 3<sup>ii</sup> del trattato sull'Unione europea, negli articoli 8<sup>iii</sup> e 19<sup>iv</sup> del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nell'articolo 23<sup>v</sup> della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e negli articoli 3<sup>vi</sup> e 51<sup>vii</sup> della Costituzione.
2. La Commissione mira a proporre interventi e politiche atti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale, culturale e istituzionale, intervenendo sui modelli culturali e sociali di genere, che costituiscono discriminazione diretta o indiretta nei seguenti ambiti:
  - politiche di parità fra uomo e donna e pari opportunità per tutte/i;
  - politiche di prevenzione e contrasto della violenza contro le donne (fisica, psicologica, economica) e del femminicidio;
  - politiche integrate per i generi, orientamento sessuale, origine etnica, lingua, religione, condizione psico-fisica;
  - politiche integrate per cultura di genere;
  - politiche pubbliche di prevenzione e contrasto a ogni forma e causa di discriminazione diretta o indiretta nei confronti delle persone.
3. La redazione del Bilancio di genere da parte dell'Amministrazione è tra gli obiettivi delle azioni positive che la Commissione si pone.

## *Art. 3*

### *Definizioni*

1. Per i fini di questo regolamento si intende:
  - a) per **cultura di genere**: sistema di valori e pratiche orientati al riconoscimento dell'altra/o e all'eliminazione delle disparità lavorative, culturali, politiche, familiari e sociali;

- b) per **azioni positive**: le misure temporanee volte a rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione delle pari opportunità;
- c) per **discriminazioni di genere**: il trattamento sfavorevole nei confronti di una persona rispetto ad un'altra in ragione dell'appartenenza ad un genere;
- d) per **equilibrio di genere**: condizione richiesta per garantire l'attuazione del principio di pari opportunità, che identifica la situazione nella quale i generi sono rappresentati nella misura minima di almeno un terzo per il genere meno rappresentato;
- e) per **stereotipo di genere**: l'insieme di credenze e rappresentazioni semplificate della realtà che induce ad associare una categoria o un comportamento a un genere;
- f) per **bilancio di genere**: strumento di analisi delle politiche adottate e delle risorse impiegate dall'Amministrazione allo scopo di rendere trasparente, equa ed efficiente l'azione pubblica rispetto alle pari opportunità.

#### *Art. 4*

#### *Funzioni*

1. Per il perseguimento delle finalità di cui al precedente art. 2, la Commissione esplica le seguenti funzioni:
  - svolge i compiti che possono esserle attribuiti dalle normative vigenti: regionali, nazionali ed europee;
  - promuove e svolge indagini e ricerche sui percorsi dell'identità femminile e sulla condizione delle donne sul territorio e ne fa oggetto di riflessione e dibattito, restituendole al territorio. Nello svolgimento delle proprie funzioni la Commissione può collaborare con altri enti ed istituzioni presenti a livello locale, regionale, nazionale e dell'Unione europea. favorisce l'informazione e le conoscenze relative alla legislazione e a tutte le iniziative anche in campo socio-sanitario riguardanti specifici argomenti di competenza;
  - elabora e formula proposte tendenti ad armonizzare con gli obiettivi di uguaglianza e pari opportunità gli interventi dell'Amministrazione, e può essere chiamata ad esprimere parere preventivo, assumendo come criterio quello dell'ottica di genere, sui seguenti atti: bilancio di previsione, programmi annuali e pluriennali, strumenti urbanistici, nonché su ogni atto amministrativo di interesse per le finalità della Commissione;
  - promuove progetti ed interventi nel mondo della scuola per educare le nuove generazioni al riconoscimento e alla valorizzazione della differenza di genere;
  - adotta e promuove il linguaggio rispettoso del genere per il conseguimento delle sue finalità e in relazione all'attività dell'Amministrazione comunale;
  - riceve informazioni dai competenti uffici dei provvedimenti assunti da Giunta e Consiglio.
2. Entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento delle proposte, gli organi si dovranno esprimere sulle stesse, salvo motivate urgenze che comportano la riduzione a 30 (trenta) giorni della risposta.
3. La Commissione predisporre:

- a) un documento programmatico per l'anno successivo contenente le iniziative previste e lo presenta alla Sindaca/al Sindaco e al Consiglio entro il 1° ottobre per il suo inserimento nel Bilancio di Previsione e la programmazione dell'Ente da parte dei settori competenti;
- b) una relazione sull'attività svolta da trasmettere alla Sindaca/al Sindaco e al Consiglio entro il 31 marzo dell'anno successivo.

## *Art. 5*

### *Composizione*

1. La Commissione è formata da:
  - a) 5 persone elette dal Consiglio comunale, di cui 3 scelte dai gruppi consiliari di maggioranza e 2 dai gruppi di minoranza, che non siano già consigliere/i comunali;
  - b) 7 persone, di cui 4 individuate all'interno delle associazioni iscritte nel Registro comunale delle Associazioni, operanti sul territorio comunale, che si occupino delle tematiche di cui all'art. 2.2, 1 rappresentante delle Organizzazioni sindacali confederali comparativamente più rappresentative nel territorio comunale, 1 rappresentante delle Associazioni di categoria economiche principali in Città, 1 rappresentante degli Ordini professionali presenti in Città;
  - c) 5 persone scelte su una rosa di singole candidature dalla società civile ai sensi dell'art. 6.
2. La Presidente o persona con delega può rilasciare attestazioni di presenza alle attività della Commissione ai fini dell'ottenimento di permessi orari, non rimborsabili dal Comune di Padova, per le persone componenti della Commissione stessa, se e in quanto previsti dai rispettivi contratti collettivi di appartenenza.
3. Le/i componenti del Consiglio e della Giunta comunale sono invitate/i permanenti alle sedute della Commissione, con diritto di parola, senza diritto di voto.

## *Art. 6*

### *Criteri per le candidature*

1. La/il Presidente del Consiglio comunale, entro 90 (novanta) giorni dall'insediamento del Consiglio, invita i gruppi consiliari di maggioranza e di minoranza a designare le/i componenti di cui all'art. 5.1.a., entro il medesimo termine dalla comunicazione.
2. Per quanto riguarda le/i rappresentanti del mondo associativo, i portavoce delle aree tematiche del Registro comunale delle Associazioni si attiveranno per designare le/i componenti di cui all'art. 5.1.b., che saranno individuate/i dalle associazioni organizzando la maggiore partecipazione possibile, anche con il supporto dell'Ufficio comunale competente.
3. La Sindaca/il Sindaco pubblica un avviso per invitare a presentare le candidature di cui all'art. 5.1.c., assegnando un termine non inferiore a 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione.

4. Le proposte di candidatura devono essere corredate da una presentazione curriculare da cui risultino le esperienze e competenze e/o i titoli professionali delle persone candidate, nell'ambito delle finalità indicate dall'art. 2.2.

#### *Art. 7*

##### *Commissione di valutazione*

1. Ai fini della valutazione delle candidature di cui all'art. 6, viene istituita e convocata dalla Sindaca/dal Sindaco una Commissione di valutazione entro 20 (venti) giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, di cui all'art. 5.1.c.
2. La Commissione di valutazione è composta da:
  - Presidente CUG (Comitato Unico di Garanzia del Comune di Padova);
  - 2 docenti dell'Università degli Studi di Padova esperte/i in politiche di genere, individuate/i dagli Organismi di parità dell'Università di Padova.
3. La Commissione viene supportata da una/un dipendente dell'Ente con funzioni di segreteria.
4. Alla Commissione di valutazione non spetta alcun compenso.
5. La Commissione di valutazione, assicurando per quanto possibile la più ampia rappresentatività, esamina entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza per la presentazione delle candidature le proposte e formula una graduatoria sulla base della valutazione dei curricula adottando i seguenti criteri di scelta:
  - a) rappresentatività di mondi vitali [max 10 (dieci) punti];
  - b) esperienza nei settori di interesse della Commissione per le pari opportunità e le politiche di genere [max 10 (dieci) punti] di cui all'art. 2 del presente regolamento.
6. Eventuali sostituzioni nel corso del mandato saranno attinte dalla graduatoria.

#### *Art. 8*

##### *Sottocommissioni e altri organismi di partecipazione*

1. È obiettivo primario della Commissione valorizzare le esperienze di partecipazione presenti sul territorio. Per questo motivo sono previste audizioni su temi di interesse della comunità per garantire quanto previsto dall'art. 2.
2. La Commissione nel programmare ed espletare le proprie attività, può suddividersi in Sottocommissioni per progetti mirati e per un più rapido e funzionale svolgimento dei propri compiti.
3. La Commissione per lo svolgimento del suo lavoro si potrà avvalere di:
  - a) Consulenti esterne/i, scelte/i in relazione al tipo di iniziative proposte, senza oneri, per l'Amministrazione;
  - b) Consulte di Settore con funzioni informative, propositive nonché di confronto. Possono parteciparvi le/i rappresentanti di enti e organizzazioni e singole/i cittadine/i impegnate/i in diversi settori, tra cui a titolo esemplificativo: lavoro e sviluppo

economico, sociale e socio sanitario, tutela della salute, istruzione/formazione, associazionismo, volontariato e terzo settore.

La convocazione delle Consulte è prerogativa della Commissione. Le Consulte avranno la durata della Commissione pari opportunità.

Le Consulte “Lavoro” e “Sociale Socio Sanitario”, per la centralità dei temi trattati, saranno permanenti e saranno convocate dalla Commissione con regolare cadenza.

Le persone componenti la Consulta “Lavoro” saranno rappresentanti di organizzazioni sindacali dei lavoratori, associazioni di categoria degli imprenditori, commercianti, produttori agricoli, industriali, artigiani, aziende commerciali, creditizie, ordini professionali, istituti scolastici di ogni ordine e grado, Università degli Studi di Padova, ecc, scelte/i dalle stesse organizzazioni.

Le persone componenti la Consulta “Sociale e Socio Sanitario” saranno rappresentanti di organizzazioni sindacali dei settori, rappresentanti degli enti pubblici e privati e degli organismi territoriali socio sanitari, componenti dell’esecutivo delle associazioni iscritte al Registro comunale dell’area sociale e socio-sanitaria, scelte/i dalle stesse organizzazioni.

Le Consulte organizzano il proprio funzionamento in autonomia.

4. Ai lavori della Commissione possono essere invitate/i a partecipare, a titolo consultivo, componenti della Giunta, del Consiglio comunale, nonché responsabili di Settore e funzionario/i del Comune, amministratrici/tori e dirigenti delle aziende e degli enti partecipati del Comune, ancorché consortili o concessionari di pubblici servizi.
5. La/il delegata/o alle pari opportunità e politiche di genere partecipa di diritto alle riunioni della Commissione e delle Sottocommissioni, con diritto di parola, senza diritto di voto.

## **Art. 9**

### ***Presidente della Commissione e responsabili delle Sottocommissioni***

1. La Commissione, nella prima seduta convocata dalla Sindaca/dal Sindaco, elegge a maggioranza Presidente e Vicepresidente.
2. Ciascuna Sottocommissione individua una/un responsabile al proprio interno.
3. Vicepresidente e responsabili formeranno un Ufficio di Presidenza che coadiuverà la Presidente nei propri compiti.
4. Alla Presidente spetta:
  - convocare le riunioni della Commissione;
  - redigere l’ordine del giorno per le riunioni;
  - coordinare le Sottocommissioni attraverso la convocazione delle/dei responsabili delle Sottocommissioni e delle Consulte, dopo aver predisposto e inviato loro l’ordine del giorno;
  - presiedere le riunioni per il coordinamento delle Sottocommissioni e regolarne i lavori;
  - promuovere l’attuazione delle iniziative approvate dalla Commissione;

- farsi interprete presso la Sindaca/il Sindaco o sua/o delegata/o dei programmi e delle iniziative proposte dalla Commissione.

#### ***Art. 10***

##### ***Convocazione e validità***

1. La Commissione viene convocata dalla Presidente a mezzo e-mail o altre indicazioni date da ciascuna persona componente.
2. La convocazione contiene l'indicazione dell'ordine del giorno nonché la sede, l'orario e la durata della riunione. La convocazione deve essere inviata almeno 7 (sette) giorni lavorativi prima di quello fissato per la riunione.
3. La Commissione deve essere convocata, entro 7 (sette) giorni lavorativi, quando ne facciano richiesta almeno un terzo delle persone componenti.
4. La seduta è valida in prima convocazione quando sia presente la metà più una delle persone componenti, in seconda convocazione quando ne siano presenti almeno un terzo.
5. E' richiesto il voto favorevole della maggioranza delle persone componenti della Commissione per le seguenti votazioni:
  - programmi e progetti di attività della Commissione;
  - decisioni sull'utilizzo delle risorse a disposizione della Commissione;
  - approvazione della relazione annuale;
  - proposte per modifiche al regolamento.
6. In caso di parità nelle votazioni prevale il voto della Presidente.
7. Tre assenze consecutive ingiustificate costituiscono causa di decadenza. In caso di decadenza si procede alla sostituzione secondo le disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 del presente Regolamento.

#### ***Art. 11***

##### ***Sede, risorse, oneri finanziari***

1. La Commissione ha sede presso il palazzo comunale di Padova. Dispone di idonee risorse umane e strumentali per le sue attività.
2. Nel bilancio di previsione sarà destinata una quota per l'attività della Commissione. I relativi impegni di spesa sono assunti dalla/dal Dirigente su proposta della Commissione.
3. Gli uffici del Comune, per quanto di competenza, collaborano con la Commissione per lo svolgimento dei compiti istituzionali ad essa assegnati.
4. La Commissione dispone di una pagina web istituzionale per la comunicazione e la pubblicazione delle attività e delle azioni che promuove. L'ufficio stampa collaborerà alla promozione delle iniziative della Commissione.

*Art. 12*

*Disposizioni finali*

1. In sede di prima attuazione, la procedura finalizzata all'istituzione della Commissione pari opportunità e politiche di genere, viene avviata entro 40 (quaranta) giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
2. Contestualmente viene abrogato il Regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 261 del 27 settembre 1993.

“L’Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell’uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini”, articolo 2 TUE

- ii “1. L’Unione si prefigge di promuovere la pace, i suoi valori e il benessere dei suoi popoli.  
 2. L’Unione offre ai suoi cittadini uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne, in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone insieme a misure appropriate per quanto concerne i controlli alle frontiere esterne, l’asilo, l’immigrazione, la prevenzione della criminalità e la lotta contro quest’ultima.  
 3. L’Unione instaura un mercato interno. Si adopera per lo sviluppo sostenibile dell’Europa, basato su una crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su un’economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale, e su un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell’ambiente. Essa promuove il progresso scientifico e tecnologico.  
 L’Unione combatte l’esclusione sociale e le discriminazioni e promuove la giustizia e la protezione sociali, la parità tra donne e uomini, la solidarietà tra le generazioni e la tutela dei diritti del minore.  
 Essa promuove la coesione economica, sociale e territoriale, e la solidarietà tra gli Stati membri.  
 Essa rispetta la ricchezza della sua diversità culturale e linguistica e vigila sulla salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo.  
 4. L’Unione istituisce un’unione economica e monetaria la cui moneta è l’euro.  
 5. Nelle relazioni con il resto del mondo l’Unione afferma e promuove i suoi valori e interessi, contribuendo alla protezione dei suoi cittadini. Contribuisce alla pace, alla sicurezza, allo sviluppo sostenibile della Terra, alla solidarietà e al rispetto reciproco tra i popoli, al commercio libero ed equo, all’eliminazione della povertà e alla tutela dei diritti umani, in particolare dei diritti del minore, e alla rigorosa osservanza e allo sviluppo del diritto internazionale, in particolare al rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite.  
 6. L’Unione persegue i suoi obiettivi con i mezzi appropriati, in ragione delle competenze che le sono attribuite nei trattati,” articolo 3 TUE
- iii “Nelle sue azioni l’Unione mira ad eliminare le ineguaglianze, nonché a promuovere la parità, tra uomini e donne”, articolo 8 TFUE
- iv “1. Fatte salve le altre disposizioni dei trattati e nell’ambito delle competenze da essi conferite all’Unione, il Consiglio, deliberando all’unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa approvazione del Parlamento europeo, può prendere i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l’origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l’età o l’orientamento sessuale.  
 2. In deroga al paragrafo 1, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono adottare i principi di base delle misure di incentivazione dell’Unione, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri, destinate ad appoggiare le azioni degli Stati membri volte a contribuire alla realizzazione degli obiettivi di cui al paragrafo 1”, articolo 19 TFUE
- v “Parità tra uomini e donne: La parità tra uomini e donne deve essere assicurata in tutti i campi, compreso in materia di occupazione, di lavoro e di retribuzione. Il principio della parità non osta al mantenimento o all’adozione di misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato”, articolo 23 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- vi “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. E` compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”, articolo 3 Costituzione
- vii “Tutti i cittadini dell’uno o dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini. La legge può, per l’ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica. Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro”, articolo 51 Costituzione